Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 15 settembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 agosto 1976, n. **641**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione dei derivati del pomodoro. Pag. 6770

LEGGE 26 agosto 1976, n. **642**.
Proroga del termine previsto dall'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 625, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi . Pag. 6770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1976.
Ricostituzione del Consiglio superiore di statistica. Pag. 6771

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di due clausole modificative di condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, in Torino . . . . Pag. 6771

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.
Autorizzazione alla Cassa centrale delle casse rurali trentine, società per azioni, in Trento, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio della provincia di Trento . . . . Pag. 6772

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi per il mese di settembre 1976. Pag. 6772

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di settembre 1976. Pag. 6773

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di canaletta in comune di Latina . . . . Pag. 6774

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari (cattedra di clinica pediatrica II) . . . . Pag. 6774

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6774

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte . . Pag. 6775

Avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria . . . . Pag. 6777

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio . . . . Pag. 6777

Regione Abruzzo: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila Pag. 6778

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica. Pag. 6778

Ospedale « M. Bufalini » di Cesena: Concorso a due posti di assistente urologo . . . . Pag. 6778

Riuniti ospedali « S. Giovanni Battista e dell'Unione » del comprensorio di Foligno: Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria . . . . . Pag. 6778

Ospedale di Rieti: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6778

Ospedale di circolo « C. Cantù » di Abbiategrasso: Concorso ad un posto di assistente della divisione di orto-trauma. Pag. 6778

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **18.**
Contributo all'ente autonomo Teatro alla Scala. Pag. 6779

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **19.**
Modifiche alle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48 e n. 49 . . . . Pag. 6779

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1976, n. **20.**
Mutamento della denominazione del comune di Vallio in provincia di Brescia in quello di Vallio Terme . Pag. 6781

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1976, n. **18.**
Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1976. Pag. 6781

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **19.**
Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana . . . . Pag. 6781

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **20.**
Modifiche alla legge regionale n. 36 del 21 maggio 1975: Contributi agli esercenti il commercio al dettaglio singoli o associati . . . . Pag. 6782

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **21.**
Istituzione del servizio stenografico e di resocontazione. Pag. 6783

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. **22.**
Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 8, 5 settembre 1974, n. 16 e 5 marzo 1975, n. 23 . . . . Pag. 6783

Avviso di rettifica . . . . Pag. 6784

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 agosto 1976, n. **641.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione dei derivati del pomodoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione dei derivati del pomodoro con la seguente modificazione:

All'articolo 1 le parole: « 30 *aprile* » sono sostituite con le parole: « 30 *giugno* ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — OSSOLA — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 26 agosto 1976, n. **642.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 625, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La scadenza del termine previsto dall'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 625, è prorogata di otto mesi.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1976.

Ricostituzione del Consiglio superiore di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1295, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 17, comma secondo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972, concernente la costituzione del Consiglio superiore di statistica;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del suindicato Consiglio superiore di statistica per la durata di un nuovo biennio;

Viste le designazioni formulate ai sensi del richiamato art. 17, comma secondo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica è costituito come segue per la durata di un biennio e con decorrenza dalla data di insediamento:

1) Coppini prof. Mario Alberto, ordinario di Università;

2) Costanzo prof. Alessandro, ordinario di Università;

3) Giannone prof. Antonino, ordinario di Università;

4) Giusti prof. Franco, ordinario di Università;

5) Lenti prof. Libero, ordinario di Università;

6) Parenti prof. Giuseppe, ordinario di Università;

7) Buzzi Donato dott. Alessandro, studioso di discipline statistiche ed affini;

8) Tagliacarne prof. Guglielmo, studioso di discipline statistiche ed affini;

9) Bartolotta dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

10) Battara prof. Pietro, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

11) De Ruvo ing. Emilio, dirigente generale del Ministero delle finanze;

12) Casale prof. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

13) Di Nardi prof. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

14) Frei prof. Luigi, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

15) Mariani prof. Isidoro Franco, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

16) Pieraccioni prof. Luigi, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1976

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 291

(10131)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di due clausole modificative di condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione di analoghe in vigore, e di due clausole modificative di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e due clausole modificative di condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino:

tariffa VIIIcu Index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

tariffa IIIa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 4797 del 27 marzo 1963 e n. 5949 del 29 agosto 1967);

tariffa IIIu, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 4797 del 27 marzo 1963 e n. 5949 del 29 agosto 1967);

tariffa IIIae, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIue, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIad, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6247 del 26 giugno 1968);

tariffa IIIud, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6247 del 26 giugno 1968);

tariffa IIIad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIud/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIcad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, da utilizzare per forme collettive o in abbinamento ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte.

Roma, addì 14 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(10159)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Autorizzazione alla Cassa centrale delle casse rurali trentine, società per azioni, in Trento, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio della provincia di Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa centrale delle casse rurali trentine, società per azioni, con sede in Trento;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni attribuitele dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato le particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale di cui alla citata delibera del Comitato;

Decreta:

La Cassa centrale delle casse rurali Trentine, società per azioni, con sede in Trento, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio della provincia di Trento.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa centrale delle casse rurali trentine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10157)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi per il mese di settembre 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di settembre 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di 1.750 miliardi di lire.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1976.

Il collocamento bei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 settembre 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1976
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 321

(10291)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di settembre 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di settembre 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 settembre 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1976
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 322

(10292)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di canaletta in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 30 gennaio 1976, n. 813, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di canaletta della lunghezza di ml 2000 sito in comune di Latina riportato al catasto del comune stesso ai fogli 168, 170, 171 e 205 senza mappali, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(10067)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari (cattedra di clinica pediatrica II).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica pediatrica II) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10111)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 10 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840.60	840,60	840,35	840,60	840,50	840,55	840,50	840,60	840,60	840,60
Dollaro canadese	861,40	861,40	861 —	861,40	861 —	861,30	861,40	861,40	864,40	861,40
Franco svizzero	338,80	338,80	339 —	338,80	338,90	338,80	338,78	338,80	338,80	338,75
Corona danese	139,25	139,25	139,20	139,25	139,10	139,20	139,18	139,25	139,25	139,20
Corona norvegese	153,80	153,80	153,60	153,80	153,60	153,80	153,785	153,80	153,80	153,60
Corona svedese	191,73	191,73	191,80	191,73	191,80	191,70	191,78	191,73	191,73	191,70
Fiorino olandese	320,52	320,52	320,60	320,52	320,50	320,50	320,55	320,52	320,52	320,50
Franco belga	21,69	21,69	21,69	21,69	21,68	21,68	21,69	21,69	21,69	21.68
Franco francese	170,57	170,57	170,40	170,57	170,45	170,55	170,58	170,57	170,57	170,57
Lira sterlina	1469,30	1469,30	1472,25	1469,30	1469,60	1469,40	1470,75	1469,30	1469,30	1469,30
Marco germanico	334,80	334,80	334,70	334,80	334,80	334,75	334,66	334,80	334,80	334,80
Scellino austriaco	47,21	47,21	47,15	47,21	47,20	47,22	47,20	47,21	47,21	47,20
Escudo portoghese	27,025	27,025	27,03	27,025	27 —	27,03	27,02	27,025	27,025	27 —
Peseta spagnola	12,382	12,382	12,39	12,389	12,37	12,38	12,375	12,382	12,382	12,38
Yen giapponese	2,9325	2,9325	2,95	2,9325	2,93	2,93	2,9325	2,9325	2,9325	2,90

Media dei titoli del 10 settembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,150
Redimibile 3,50 % 1934	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,775
» 5 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,800
» 5 % (Beni esteri)	90,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,550
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,300
» poliennali 7 % 1978	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,250
» » 9 % 1980	91,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,55
Dollaro canadese	861,40
Franco svizzero	338,79
Corona danese	139,215
Corona norvegese	153,792
Corona svedese	191,755
Fiorino olandese	320,535
Franco belga	21,69
Franco francese	170,575
Lira sterlina	1470,025
Marco germanico	334,73
Scellino austriaco	47,205
Escudo portoghese	27,022
Peseta spagnola	12,378
Yen giapponese	2,932

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di segretari presso gli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, data la perdurante carenza di tale personale nella predetta carriera;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a undici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con motivato decreto ministeriale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e su quelle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) servizi ed ordinamento della pubblica istruzione.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Tali prove avranno luogo in Torino.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Ai candidati ne sarà data diretta comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove stesse.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data camunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dal giorno successivo a quello della pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità, o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella (allegato *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,

purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

In caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1976
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 12

ALLEGATO

Schema della domanda
(da inviarsi su carta bollata da L. 700)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il proprio cognome, quello del marito e il proprio nome) nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1975 per gli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di uno degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Data, ...

Firma (4) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig . . . . . . (4).

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10084)

Avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

A causa di sopravvenute esigenze tecnico-organizzative, il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, bandito con decreto ministeriale 1° aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 44, foglio n. 357, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1976.

(9879)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del mese di febbraio 1976 pubblicato il 1° settembre 1976, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/58014 del 1° luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 153, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato capo laboratorio o vice capo officina in prova il vincitore del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1975, n. 00/31865, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 luglio 1975.

(10162)

REGIONE ABRUZZO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta della giunta regionale formulata con deliberazione n. 1614/C del 13 aprile 1976;

Vista la nota n. 1124/53 del 12 marzo 1976, con la quale il medico provinciale ha trasmesso le dimissioni presentate in data 8 marzo 1976 dal dott. Nicola Simeone dalla commissione giudicatrice, nominata per i concorsi indicati in oggetto, con proprio provvedimento n. 236/28 del 29 aprile 1975;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dimissionario dott. Nicola Simeone nella commissione di che trattasi;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 29 luglio 1974, n. 26;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera:

Il dimissionario dott. Nicola Simeone è sostituito dal professore Mario Puglielli, primario di ostetricia e ginecologia presso gli « Ospedali ed istituti riuniti » di Teramo, in seno alla commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila alle date del 30 novembre 1963 e 30 novembre 1973, di cui al proprio provvedimento n. 236/28 del 29 aprile 1975.

L'Aquila, addì 3 giugno 1976

Il presidente: Russo

Il consigliere segretario: D'Annuntis

(10164)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(10168)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso a due posti di assistente urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(10170)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(10148)

OSPEDALE DI RIETI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(10146)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di orto-trauma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di orto-trauma.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(10143)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **18**.

Contributo all'ente autonomo Teatro alla Scala.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del 7 luglio 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, la concessione di un contributo straordinario *una tantum* di lire 500 milioni per consentire all'ente stesso di far fronte alle esigenze connesse con gli impegni assunti per assicurare, anche sul piano del tradizionale elevato livello artistico e culturale, lo svolgimento delle attività programmate per la stagione 1975-76.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa come sopra autorizzata si provvede mediante riduzione per lire 500 milioni dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1976 e con la correlativa istituzione, nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione III, rubrica 3ª del cap. 133203, categoria 3ª con la denominazione « Contributo straordinario all'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano per lo svolgimento della stagione 1975-76 » e con la dotazione di lire 500 milioni.

Il presidente della giunta regionale provvederà con proprio decreto a disporre l'erogazione del contributo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 luglio 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 maggio 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 giugno 1976, prot. 21402/7751*).

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **19**.

Modifiche alle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48 e n. 49.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del 7 luglio 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina del congedo straordinario

Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è sostituito dal seguente:

« I congedi straordinari, fruibili nella misura massima di due mesi per ogni anno solare, sono tra loro cumulabili e sono considerati periodi di servizio utile a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 28 *bis*, ultimo comma ».

Art 2.

Aspettativa per motivi di famiglia

Il quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata complessiva di un anno in un quinquennio ».

Art. 3.

Aspettativa per infermità

Il quarto comma dell'art. 28 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è sostituito dal seguente:

« L'aspettativa per infermità ha termine con il cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi complessivi in un quinquennio ».

L'ultimo comma del medesimo art. 28 è sostituito dal seguente:

« Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane inoltre per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni. Si applicano altresì nella fattispecie le norme vigenti per i dipendenti dello Stato ivi comprese quelle sulla concessione dell'equo indennizzo ».

Art 4.

Cumulo di periodi di aspettativa per motivi di famiglia e per infermità

Alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è aggiunto il seguente art. 28-*bis*:

« Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si cumulano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal precedente art. 27, quando tra essi intercorra un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi.

Due periodi di aspettativa per infermità si cumulano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal precedente art. 28, quarto comma, nonchè ai fini del trattamento economico di cui al sesto comma dello stesso articolo, quando tra essi intercorra un periodo di servizio effectivo non superiore a tre mesi.

I periodi di aspettativa per motivi di famiglia e per infermità si cumulano altresì fra loro purchè, in un quinquennio, non superino il massimo previsto per ciascuno di essi dai precedenti articoli 27 e 28.

Ai fini della determinazione del limite massimo di durata dell'aspettativa, si considera il quinquennio che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

I periodi di aspettativa per motivi di studio si cumulano fra loro e non anche con quelli di aspettativa per motivi di famiglia o per infermità, qualunque sia il periodo di servizio tra essi intercorso.

Ai fini del cumulo fra due o più periodi di aspettativa per motivi di famiglia o per infermità i periodi trascorsi in congedo ordinario e straordinario ovvero, fuori del caso previsto dal successivo art. 29, terzo comma, trascorsi in aspettativa per motivi di studio non sono considerati periodi di servizio utile ».

Art. 5.

Orario di servizio e servizi di mensa

L'art. 34 della legge 25 novembre 1973, n. 48, è così modificato:

« L'impiegato è tenuto a prestare la propria opera osservando l'orario di servizio stabilito dall'amministrazione regionale.

La durata settimanale complessiva del servizio è stabilita in trentasette ore e mezzo.

La distribuzione dell'orario nell'arco della settimana viene definita dalla giunta sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

L'amministrazione regionale può apprestare, per gli impiegati cui incomba l'effettuazione di un orario di lavoro spezzato, servizi di mensa stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale in modo uniforme per tutto il personale interessato per ogni giorno di presenza accertata e per ciascun pasto consumato.

L'amministrazione regionale accerta, con mezzi idonei, il rispetto dell'orario di lavoro. Tali mezzi sono stabiliti dalla giunta regionale sentito il consiglio del personale ».

Art. 6.
Aggiunta di famiglia

Nell'art. 38, ultimo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, le parole « nella misura stabilita da leggi dello Stato per il coniuge a carico » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura stabilita dalle leggi dello Stato per i dipendenti statali e comunque in misura non inferiore a quella stabilita dalle medesime leggi per il coniuge a carico ».

Art. 7.
Trasferimenti e comandi fra i ruoli della giunta e del consiglio

E' aggiunto, dopo l'art. 56 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, l'art. 56-*bis* nel testo seguente:

« E' ammesso il passaggio dall'uno all'altro dei ruoli previsti dall'art. 1, primo comma, a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto.

Il passaggio è disposto con provvedimento discrezionale della giunta regionale, previa richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio, se si tratta di passaggio dal ruolo della giunta a quello del consiglio, e con provvedimento discrezionale dell'ufficio di presidenza del consiglio, previa richiesta della giunta regionale, se si tratta del passaggio dal ruolo del consiglio a quello della giunta.

La nomina è disposta con decreto del presidente del consiglio o del presidente della giunta, rispettivamente per il ruolo consiliare e per quello della giunta.

Con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo ed anche indipendentemente dalla disponibilità di posti di ruolo, con il preventivo assenso del dipendente interessato, può essere disposto il comando temporaneo dagli uffici della giunta a quelli del consiglio e viceversa ».

Art 8.
Acconto

Al personale comandato alla Regione a norma dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 88 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Art. 9.
Personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica

Il settimo comma dell'art. 48 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, è sostituito dai seguenti:

« Il personale dipendente dai consorzi inquadrato e sistemato ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 6 giugno 1972, n. 6 e il personale assunto dai consorzi con rapporto continuativo di impiego alla data del 28 febbraio 1975, è trasferito alla Regione con effetto dal 1° gennaio 1976 e inquadrato, nel contingente massimo di novantotto unità, nel ruolo del personale della giunta, amministrazione generale, nelle qualifiche funzionali, anche in soprannumero rispetto al contingente stabilito per ciascuna qualifica, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato.

I provvedimenti di inquadramento sono adottati con la procedura prevista dall'art. 79, nono comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 ».

Art. 10.
Personale dei servizi inquinamento

Il personale incaricato degli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e delle leggi regionali 19 agosto 1974, n. 48 e 23 agosto 1974, n. 49, in servizio alla data del 31 dicembre 1975, può essere immesso nel ruolo del personale della giunta, amministrazione generale, per un contingente massimo di ventidue unità, di cui quindici nella qualifica 6ª e sette nella qualifica 5ª, secondo le modalità previste dai successivi commi.

L'immissione è subordinata al superamento di prove di idoneità definite con deliberazione della giunta regionale ed esperite dal consiglio del personale integrato da un impiegato regionale esperto nominato dalla giunta regionale.

Gli interessati devono produrre domanda di ammissione alle prove, allegando il titolo di studio, entro sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Possono partecipare alle prove per la qualifica 6ª coloro che sono in possesso del diploma di laurea e per la qualifica 5ª coloro che sono in possesso del diploma di scuola media di secondo grado.

I candidati che superano le prove sono nominati, a norma dell'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, anche in soprannumero rispetto ai contingenti delle singole qualifiche purchè nei limiti della dotazione complessiva nel ruolo organico del personale della giunta regionale.

Art. 11.
Servizio prestato nell'ente di provenienza e in enti pubblici

Al personale inquadrato a norma dei precedenti articoli 9 e 10 viene riconosciuto, nella qualifica di inquadramento, ai fini della progressione economica di cui all'art. 39 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, il servizio prestato nell'ente di provenienza e, precedentemente, in enti pubblici, con i criteri indicati nella tabella *B* allegata alla richiamata legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Art. 12.
Ruolo organico della giunta regionale

Il contingente globale ed i contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo del personale della giunta regionale, amministrazione generale, previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n 48, e successive modificazioni, per effetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente legge, risultano così modificati:

a) ruolo del personale della giunta - amministrazione generale:

qualifica	1ª	n.	37
»	2ª	»	121
»	3ª	»	414
»	4ª	»	398
»	5ª	»	528
»	6ª	»	666
»	7ª	»	239
»	8ª	»	100
	Totale . . .	n.	2503

b) docenti della formazione professionale:

qualifica	5ª	n.	299
»	6ª	»	100
	Totale . . .	n.	399

dotazione organica complessiva del personale della giunta: n. 2902.

Art. 13.
Personale della presidenza e dell'ufficio di presidenza del consiglio

L'art. 15 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è così sostituito:

« Il presidente del consiglio provvede alla nomina del capo gabinetto della presidenza.

Il presidente nomina altresì il personale addetto alla propria segreteria, di cui una unità può essere scelta tra estranei all'amministrazione regionale.

Il presidente nomina il personale della segreteria dell'ufficio di presidenza, in numero non superiore a tre unità.

Per tutto il personale di cui al presente articolo, il cui contingente non può eccedere le otto unità, si intendono estese, in quanto applicabili, le norme contenute nell'articolo precedente ».

Art. 14.
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 5, determinato per l'anno 1976 in lire 300 milioni per il personale del ruolo organico della giunta regionale e in lire 10 milioni per il personale del ruolo organico del consiglio regionale si provvede mediante riduzione per 310 milioni della dotazione del « Fondo

globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976.

Nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione I, rubrica 3ª è istituito il cap. 113120, categoria 1ª, con la denominazione « Spese per l'istituzione e la gestione di servizi di mensa per il personale regionale » e con la dotazione di lire 300 milioni ed è incrementata di lire 10 milioni la dotazione del capitolo 111103 « Spese per il personale addetto al consiglio regionale ».

Analoghe appostazioni verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci di previsione degli esercizi successivi, con la dotazione finanziaria necessaria al fabbisogno ad ogni singolo esercizio.

Gli oneri conseguenti alle determinazioni, di cui agli altri articoli della presente legge risultano già previsti nelle dotazioni dei singoli capitoli relativi alle spese per il personale iscritti nel bilancio di previsione 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 luglio 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *maggio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 2 *luglio* 1976, *prot.* 20202/7893).

(9975)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1976, n. **20.**

Mutamento della denominazione del comune di Vallio in provincia di Brescia in quello di Vallio Terme.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 4 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di Vallio in provincia di Brescia è mutata in quella di Vallio Terme.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 luglio 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *giugno* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *luglio* 1976, *prot.* 20402/8709).

(9976)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1976, n. **18.**

Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *giugno* 1976)

(*Omissis*).

(9730)

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **19.**

Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 1° *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, che operano in comprensori di bonifica montana ricadenti interamente o parzialmente nel territorio regionale, sono soppressi ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Le funzioni esercitate dai predetti consorzi di bonifica montana sono trasferite, con decreto del presidente della giunta regionale, alle comunità montane territorialmente competenti che subentrano ai consorzi di bonifica montana in ogni rapporto amministrativo e patrimoniale a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

A tale effetto, qualora i preesistenti consorzi di bonifica montana operino in comprensori di bonifica montana il cui territorio comprende più zone omogenee e le sue funzioni debbono essere trasferite a più comunità montane, la regolazione tra gli enti interessati dei rapporti patrimoniali ed amministrativi è determinata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa e sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di soppressione.

Art. 4.

Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso i soppressi enti alla data del 31 dicembre 1974, sarà collocato a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico regionale ed inquadrato nei livelli funzionali di cui all'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1974, numeri 11 e 12, sulla base della seguente tabella di equiparazione:

TABELLA *A*

Categorie e classi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica montana	Livelli funzionali
Categoria 2ª - Classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª . . .	Concetto
Categoria 3ª - Classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª . . .	Esecutivo
Categoria 4ª A - Classe 3ª	Ausiliario

Il personale di cui al primo comma del presente articolo è costituito da venti dipendenti e ripartito in categorie e classi come risulta dalla seguente tabella B:

TABELLA *B*

Categorie e classi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica montana	Numero dipendenti
Categoria 2ª - Classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª . . .	11
Categoria 3ª - Classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª . . .	8
Categoria 4ª A - Classe 3ª	1
	20

Il collocamento nel ruolo regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1974, numeri 11 e 12, per l'accesso al livello di concetto è richiesto il diploma di scuola media superiore; per l'accesso al livello esecutivo diploma di scuola media inferiore; per l'accesso al livello ausiliario diploma di scuola dell'obbligo.

In difetto si farà luogo all'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore.

Art. 5.

Al personale così inquadrato, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 76 della legge regionale 31 agosto 1974, numeri 11 e 12.

Il servizio di ruolo prestato nella stessa carriera presso l'ente di provenienza anteriormente alla data di inquadramento sara valutato nella misura del 100 %, sia agli effetti del passaggio alla seconda qualifica parametrale del livello di appartenenza, sia agli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali.

Il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore sarà valutato nella misura del 75 % ai soli fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Il servizio non di ruolo, comunque prestato, è, agli stessi fini del comma precedente, valutato nella misura del 50 %.

Art. 6.

In relazione a quanto previsto negli articoli precedenti, la dotazione organica provvisoria di cui all'art. 2 e tabella *A* della legge regionale 31 agosto 1974, numeri 11 e 12, è modificata, in aumento, di 11 unità per livello di concetto, di 8 unità per il livello esecutivo, di 1 unità per il livello ausiliario.

Art. 7.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 125.000.000 (centoventicinquemilioni), graverà sugli appositi capitoli 190, 200, 210 dello stato di previsione della spesa di cui al titolo I, sezione I, rubrica n. 2, settore I del bilancio finanziario regionale per l'anno 1976.

Agli oneri per gli esercizi degli anni successivi si provvederà con adeguati stanziamenti negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 giugno 1976

D'UVA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **20**.

Modifiche alla legge regionale n. 36 del 21 maggio 1975: Contributi agli esercenti il commercio al dettaglio singoli o associati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 1° *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Sono destinatari dei benefici i piccoli commercianti, singoli od associati, che intendano:

1) costruire, trasformare, ampliare o acquistare i locali adibiti o da adibire a deposito e alla vendita al dettaglio, compresa l'acquisizione del suolo a qualsiasi titolo;

2) acquistare, rinnovare, ampliare attrezzature fisse o mobili, relative ai centri commerciali automezzi da trasporto aventi una portata utile non superiore a 30 quintali, ed altre attrezzature di vendita ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge sono considerati piccoli commercianti i soggetti che hanno un reddito imponibile di impresa non superiore a L. 3.000.000 (tremilioni).

Tale limite di reddito viene elevato a L. 10.000.000 (diecimilioni) per le imprese associate ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:

« I contributi annuali in conto interessi sono concessi per la durata massima di dieci anni sul cinquanta per cento della spesa di investimento, di cui al precedente comma, in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico delle ditte interessate non superi il quattro per cento ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 36, è sostituito dal seguente:

« La domanda per ottenere i benefici va inoltrata all'assessore al commercio, corredata dei seguenti documenti:

1) relazione tecnico-economica contenente la descrizione delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile;

2) certificato di iscrizione al registro delle ditte, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) parere non vincolante della commissione comunale per il commercio, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; dopo tale termine il suddetto parere potrà essere espresso dal sindaco.

Per le ditte associate vanno aggiunti:

4) copia dello statuto;

5) copia dell'ultimo bilancio approvato;

6) copia dell'elenco dei soci ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Le ditte assegnatarie dei contributi di cui alla presente legge sono tenute, per la durata del mutuo o del prestito e a decorrere dalla data di emissione del relativo decreto di concessione, a non effettuare cambio d'uso sia dei locali che delle attrezzature di cui all'art. 2 della presente legge, destinando gli stessi agli scopi per i quali i contributi medesimi sono stati conferiti ».

Art. 6.

Le modifiche ed integrazioni apportate con gli articoli precedenti si applicano alle domande che perverranno alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Gli interessati che abbiano presentato domande non ammesse a contributo, perchè in contrasto con l'art. 3 della legge 21 maggio 1975, n. 36, possono richiederne l'ammissibilità facendo pervenire una richiesta in tal senso all'assessorato competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 giugno 1976

D'UVA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **21.**
Istituzione del servizio stenografico e di resocontazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 1° *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso il consiglio regionale, per il funzionamento dei suoi organi collegiali, un servizio stenografico e di resocontazione.

Art. 2.

Fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale sull'ordinamento degli uffici il numero dei posti in organico previsti per il funzionamento del servizio stenografico e di resocontazione è fissato dalla tabella *A* allegata alla presente legge, risultando in pari misura aumentato l'organico provvisorio del personale regionale, di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 31 agosto 1974, n. 11.

Le mansioni corrispondenti ai singoli livelli funzionali e lo specifico titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi sono indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 3.

La copertura dei posti previsti dal precedente art. 2 ha luogo mediante il pubblico concorso per esami disciplinato dall'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento per i concorsi previsto dall'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, le procedure per l'espletamento dei concorsi sono disciplinate, in quanto applicabili, dalle norme vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 4.
Norma finanziaria

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 25.000.000 (venticinquemilioni), graverà sui capitoli 40, 200, 210 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1976.

Agli oneri per gli esercizi degli anni successivi si provvederà con adeguati stanziamenti negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 giugno 1976

D'UVA

TABELLA *A*

Livello direttivo (parametro 220) . . . . n. 2
Livello di concetto (parametro 175) . . . . n. 5

TABELLA *B*

Livello direttivo:

Diploma di laurea.

I dipendenti di tale livello curano la revisione e la pubblicazione dei resoconti integrali delle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari con relativi indici, e la stesura dei relativi resoconti sommari.

Livello di concetto:

Diploma di scuola media superiore.

I dipendenti di tale livello redigono il testo stenografico delle sedute del consiglio regionale, delle commissioni consiliari e degli altri organi collegiali del consiglio stesso, curandone altresì l'immediata trascrizione dattilografica.

(9731)

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. **22.**
Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 8, 5 settembre 1974, n. 16 e 5 marzo 1975, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 21 giugno 1975 è soppressa la disposizione di cui alla lettera *b*) dell'art. 33, primo comma, della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 e le percentuali fissate dal predetto articolo sono così modificate:

85% al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;

75% ai vicepresidenti del consiglio ed agli assessori;

70% ai presidenti delle commissioni permanenti e speciali, ai segretari del consigilo e al presidente del collegio dei revisori dei conti;

60% ai consiglieri.

Art. 2.

A decorrere dal 21 giugno 1975 la misura del rimborso forfettario mensile, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 5 marzo 1975, n. 23, è così modificata:

L. 250.000 al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;

L. 140.000 ai vicepresidenti del consiglio;

L. 200.000 agli assessori;

L. 140.000 ai presidenti delle commissioni permanenti e speciali, ai segretari del consiglio e al presidente del collegio dei revisori dei conti;

L. 130.000 ai consiglieri.

Art. 3.

A decorrere dal 21 giugno 1975 la misura del rimborso, previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 5 marzo 1975, n. 23, spettante ai componenti del consiglio regionale per la partecipazione alle riunioni del consiglio, dell'ufficio di presidenza, della giunta, delle commissioni permanenti e speciali, della conferenza dei capi gruppo e del collegio dei revisori dei conti, è così modificata:

L. 8.000 giornaliere per i residenti nel comune capoluogo od in comuni della Regione distanti fino a 20 km dal capoluogo medesimo;

L. 16.000 e 20.000 giornaliere per i residenti, rispettivamente, in comuni della Regione distanti oltre km 20 e km 50 dal capoluogo.

Art. 4.

A decorrere dal 21 giugno 1975 la quota contributiva obbligatoria in favore della « Cassa di previdenza per i consiglieri regionali », di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è fissata nella misura del 15% dell'indennità di carica lorda spettante al consigliere regionale.

A decorrere dalla stessa data è istituito, a carico dei titolari di assegni vitalizi diretti e di reversibilità ed in favore della cassa di previdenza per i consiglieri regionali, un onere contributivo pari al 5% dell'assegno vitalizio medesimo. Tale onere viene mensilmente detratto d'ufficio dall'assegno vitalizio e versato direttamente alla cassa.

Art. 5.

A decorrere dal 21 giugno 1975 la quota contributiva obbligatoria in favore del « Fondo di solidarietà fra i consiglieri della regione Molise », di cui all'art. 27, secondo comma, della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è fissata nella misura del 6% dell'indennità di carica lorda spettante al consigliere regionale.

Art. 6.

Il primo comma, lettera *a*), dell'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Conseguono il diritto all'assegno vitalizio:

a) i consiglieri cessati dal mandato, con almeno cinque anni di contribuzione e 60 anni di età; con dieci anni di contribuzione e 55 anni di età; con quindici anni di contribuzione e 52 anni di età ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 8, è sostituito dal seguente:

« E' inoltre corrisposta un'indennità di L. 24.000 per le missioni nel territorio nazionale e di L. 40.000 per le missioni all'estero, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore ».

Art. 8.

Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in L. 38.000.000 per il periodo 21 giugno-31 dicembre 1975 e in L. 62.659.510 per l'anno 1976, viene imputato al cap. 10 del bilancio di previsione esercizio 1976.

Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 luglio 1976

D'UVA

(9732)

AVVISO DI RETTIFICA

All'art. 1, ultimo rigo, della legge 10 maggio 1976, n. 15, concernente « Norme per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in applicazione dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 9 del 15 maggio 1976 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 154 del 12 giugno 1976, dopo la parola « regionale » anzichè « dello Stato », leggasi: « alle finanze cui restano altresì devolute le competenze già della ragioneria regionale dello Stato ».

(9733)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762450)